

N. TAR	2020 – 020
N. PROTOCOLLO	118598 /RU del 16 aprile 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE e CONTROLLI DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Rinnovata istituzione del dazio compensativo definitivo e del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India per quanto concerne la Società "Jindal Saw Limited", a seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-300/16 e T-301/16. Fine della registrazione delle relative importazioni.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 118 del 16 aprile 2020, che pubblica, tra l'altro, i seguenti regolamenti:

- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/526 DELLA COMMISSIONE** del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/527 DELLA COMMISSIONE** del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16

Come è noto, a seguito delle sentenze sopra riportate, che avevano di fatto annullato le misure antisovvenzione ed antidumping contestate^{1, 2} nei confronti della Società indiana ricorrente "Jindal Saw Limited", la Commissione, riaprendo parzialmente le relative inchieste, dispose, con Reg.to di esecuzione (UE) 2019/1250, di sottoporre a registrazione, a decorrere dal 24 luglio 2019, le importazioni dei prodotti in questione fabbricati da tale Società (v. Tar 40 del 23 luglio 2019, prot. n.88843).

In tale circostanza, fu altresì chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione prima di

1

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016).

2

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 217 del 12.8.2016).

decidere in merito a qualsiasi richiesta di rimborso e sgravio dei dazi compensativi e antidumping in relazione alla Società “Jindal Saw Limited”.

Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione nelle nuove inchieste antisovvenzioni e antidumping, è stato ritenuto opportuno istituire nuovamente sia un dazio compensativo definitivo che un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), originari dell'India e prodotti da Jindal Saw Limited. Il livello riveduto dei dazi in questione si applica senza alcuna interruzione temporale dall'entrata in vigore dei regolamenti controversi, oggetto delle sentenze in argomento (ossia dal 19 marzo 2016 in poi).

Al riguardo, come si evince dal regolamento (UE) 2020/527, l'inchiesta antidumping è stata condotta parallelamente all'inchiesta antisovvenzioni, nel contesto della quale la Commissione ha stabilito un importo di sovvenzione (6%) inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio (9%). Tuttavia, poichè i margini di sovvenzione (6%) e di dumping (19%) aggregati sono superiori al margine di pregiudizio accertato (9%), le aliquote aggregate dei dazi compensativi e antidumping non possono, in conformità alla regola del dazio inferiore, essere superiori al margine di pregiudizio (9%). Di conseguenza, la Commissione ha istituito il dazio antidumping definitivo soltanto a titolo di integrazione del dazio compensativo definitivo, vale a dire fino al livello di eliminazione del pregiudizio pertinente.

Su questa base, si fa pertanto presente che, **a decorrere dal 19 marzo 2016:**

- **Sono nuovamente istituiti un dazio compensativo definitivo ed un dazio antidumping definitivo** sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (**codici TARIC 7303 00 10 10 e 7303 00 90 10**), **originari dell'India e fabbricati da “Jindal Saw Limited” (codice addizionale Taric C054)**
- Le aliquote dei dazi in questione, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono pari al **6,0 % per il dazio compensativo ed al 3% per quello antidumping.**
- A norma dell'art. 2 dei Regolamenti (UE) 2020/526 e 2020/527, i dazi compensativi e antidumping definitivi, versati da “Jindal Saw Limited” a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/387 e 2016/388, in eccesso rispetto alle suddette aliquote definitive dei dazi in questione, sono da rimborsare o sgravare, su richiesta degli interessati e conformemente alla normativa doganale vigente.
- In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli interessi da corrispondere corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- Qualsiasi rimborso avvenuto eventualmente a seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-300/16 e T-301/16 “*Jindal Saw*”, *deve essere invece recuperato fino*

a concorrenza dell'importo di cui alle aliquote definitive stabilite dai Regolamenti di esecuzione (UE) 2020/526 e 2020/527.

- I dazi compensativi e antidumping definitivi nuovamente istituiti, dovranno essere riscossi anche sulle importazioni registrate conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250 della Commissione.
- Deve quindi essere interrotta la registrazione delle importazioni in questione, istituita a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250, che è abrogato.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione dei regolamenti (UE) 2020/526 e 2020/527, allegati alla presente comunicazione.

Per il Direttore dell'Ufficio ad interim a.p.f.
Mariarita Simona Sardella
F.to Gaetano Rispoli

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.